



Scuola secondaria di I grado "A. Manzoni" - Trento
Scuole primarie "B.S. Bellesini" Trento - "A. Schmid" Trento - "S. Vigilio" Vela - Cadine
"A. Degasperi" Sardagna - "S. Pertini" Sopramonte

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

(ART. 24 L.P. 5/2006 – ART. 9-10 STATUTO IST. COMPR. TRENTO 6)

Approvato con delibera n. 17 del 19.12.2008

Art. 1
Composizione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede e dal personale insegnante, compresi gli assistenti educatori senza diritto di voto, in servizio nell'Istituto sia a tempo indeterminato che determinato. Le funzioni di Segretario sono attribuite ad uno dei docenti, scelto dal Dirigente.

Art. 2
Compiti del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è l'organo tecnico della programmazione didattica. Conseguentemente ha potere deliberante solo in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun docente.
2. I compiti del Collegio dei Docenti sono quelli previsti dall'art. 24 della L.P. 5/2006 ed dall'art. 10 dello Statuto dell'Istituzione scolastica ed in particolare:
 - a. formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per l'assegnazione ad esse dei docenti, per l'articolazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituzione;
 - b. promuove e adotta le iniziative di sostegno a favore degli alunni che rientrano nei Bisogni Educativi Speciali. Sceglie infine le Funzioni Strumentali, all'inizio dell'anno scolastico, per il necessario supporto al Progetto di Istituto e valuta al termine dell'anno le relazioni presentate dai Docenti Referenti di Progetto;
 - c. designa il Comitato per la valutazione del servizio dei singoli insegnanti ed i propri rappresentanti nel Nucleo Interno di Valutazione secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Istituzione Scolastica;
 - d. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica, provvede all'adozione dei libri di testo, sceglie i sussidi didattici, adotta e promuove iniziative di sperimentazione, promuove iniziative di aggiornamento;
 - e. designa i propri rappresentanti nelle commissioni previste dalla normativa vigente e in eventuali commissioni dell'Ente Locale;
 - f. assume le deliberazioni di cui all'art 12 del CCPL..

Art. 3
Insediamento e convocazione

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce almeno una volta ogni periodo di articolazione dell'anno scolastico, ovvero su iniziativa del Dirigente o su richiesta scritta al Dirigente stesso di almeno un terzo dei componenti del collegio e comunque per un massimo di 40 ore annue senza oneri per l'Istituto.
2. La convocazione del Collegio avviene tramite circolare interna almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta, con indicazione dell'ordine del giorno e della durata della seduta.

Art. 4
Articolazioni del lavoro

Il lavoro del Collegio dei Docenti può articolarsi per dipartimenti, per commissioni, per aree disciplinari, per gruppi di studio, per settori.

Art. 5
Votazione

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta quando si trattino questioni attinenti a persone.